



Camera di Commercio  
Napoli

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

**Oggetto: provvedimento conclusivo di cancellazione di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, comma 6 del Codice Civile (Avviso n. 0051032 del 30/05/2024)**

### IL CONSERVATORE

Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto il DPR n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2490, comma 6 del Codice Civile, che prescrive la cancellazione delle società di capitale in liquidazione che non depositino bilanci di esercizio per più di tre anni dalla messa in liquidazione;

Dato atto che l'avviso di avvio del procedimento di cancellazione relativo al procedimento di cancellazione di cui all'Avviso n. 0051032 del 30/05/2024 è stato pubblicato sull'Albo on line dell'Ente;

Considerato quanto segue:

- per tutte le imprese iscritte nel registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo (artt. 16, commi 6 e 6bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 221/2012);
- il Decreto Legge c.d. "Semplificazione" (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120) ha previsto con l'art. 37 un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" (di fatto indirizzo di posta elettronica certificata), con un termine fissato al 1 ottobre 2020;
- un numero considerevole di posizioni che presentano le condizioni di cui all'art. 2490, comma 6 del Codice Civile, non hanno adempiuto al predetto obbligo di iscrivere un indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso, nel tempo, i requisiti di legge;
- per l'avvio del procedimento, può soccorrere l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la Pubblica Amministrazione procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;
- l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone che *"(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
- si ritiene che le disposizioni richiamate possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato ad una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *"... il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale particolarmente gravosa;
- il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, può essere analogamente emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato alle società/imprese indicate;
- si ritiene, inoltre, che non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata A/r) in considerazione dei tempi e dei costi da sostenere (costi dovuti, peraltro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio, valido, domicilio digitale nel Registro delle Imprese);



- si valuta, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'area istituzionale del sito camerale, da quantificarsi in 45 giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/90;
- si ritiene, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi dell'attività amministrativa;
- si rileva che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non trova, peraltro giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali costi, essendo relativi ai cosiddetti "consumi intermedi", sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni teglia-spesa (art. 1 comma 590 e seg. L. 27/12/2019, n. 160) e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni via PEC alle imprese deriva da cause imputabili all'inadempimento delle stesse imprese obbligate alla comunicazione dell'iscrizione/aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo PEC;
- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere, per ragioni di economicità ed efficienza e limitatamente per le imprese prive di recapito PEC, con le comunicazioni previste dalla legge anziché nella forma della raccomandata A/R, nella forma della pubblicazione nell'Area istituzionale del sito camerale dedicata alla "pubblicità legale" e nell'Albo on Line, attesa la possibilità, una volta intervenuta l'iscrizione della cancellazione dell'impresa, di azionare da parte dei soggetti interessati la procedura di cui all'art. 2191 del Codice Civile.

Considerato che le imprese di cui all'allegato al presente provvedimento sono società di capitali, per le quali sussiste il presupposto giuridico per la cancellazione, di cui all'art. 2490, comma 6 del Codice Civile, in quanto "per oltre tre anni consecutivi non è stato depositato il bilancio"

## **DISPONE**

- La cancellazione delle imprese presenti nella Tabella delle Imprese da cancellare, allegata al presente provvedimento, con menzione, alla posizione oggetto di cancellazione, degli estremi del presente provvedimento;
- La notifica, entro otto giorni dalla data di adozione, del presente provvedimento alle imprese interessate mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale, nonché sull'Albo on line dell'Ente

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**E.Q. al Servizio**

**Ing. Giuseppe Ardimento**

**IL CONSERVATORE**

**Dott. Nicola Pisapia**



Camera di Commercio  
Napoli



**Tabella delle imprese da cancellare (Avviso n. 0051032 del 30/05/2024)**